

LA COMPETENZA FINANZIARIA

Principi contabili

PRINCIPIO N. 16 - COMPETENZA FINANZIARIA

Costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Gli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario hanno **carattere autorizzatorio** per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta **eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.**

La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per **accensione di prestiti.**

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. (c.d. competenza finanziaria POTENZIATA)

Principi contabili

5 - VERIDICITÀ, ATTENDIBILITÀ, CORRETTEZZA E COMPRESIBILITÀ

Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

Il **rispetto formale e sostanziale delle norme** che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti

Il sistema di bilancio deve presentare **una chiara e comprensibile e intellegibile classificazione delle voci** finanziarie, economiche e patrimoniali rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute.

A tale fine, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari.

Principi contabili

18 - PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Le operazioni ed i fatti accaduti durante l'esercizio, devono **essere rilevati contabilmente secondo la loro natura** finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro **sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa**, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Problema della corretta contabilizzazione delle operazioni di p.p.p.

Principi del bilancio

- In ogni caso deve essere garantita la **piena copertura finanziaria degli impegni** di spesa giuridicamente assunti, a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.
- Ante d.lgs 118/2011: impegno e accertamento. Ora anche **IMPUTAZIONE** ai diversi esercizi finanziari
- E' fatto divieto tassativo di accertare, in un esercizio, **entrate future** (esigibili quindi in esercizi successivi), in quanto ciò darebbe luogo ad **un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura**, con la conseguenza di **alterare gli equilibri finanziari** dell'esercizio finanziario.

- Contabilità finanziaria: sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e rendiconto
- Rilevazione anche delle obbligazioni che non determinano flussi di cassa (con reversali e mandati versati in quietanza)
- Permute, oneri a scomputo, subentro nel debito in caso di rilascio garanzie...

- Accertamento: ragione, titolo giuridico, soggetto debitore, ammontare, scadenza
- L'accertamento è «effettuato» nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva «con imputazione» contabile all'esercizio in cui scade il credito

Imputazione contabile

Esempi di imputazione degli accertamenti di entrata: (fatta la regola... ecco le eccezioni, e sono tante!)

- Tributi in autoliquidazione: sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.
- Emissione di ruoli coattivi relativi ad entrate già accertate: **non comporta l'accertamento di nuove entrate**. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa.

Imputazione contabile

- Rateizzazione di entrate proprie: l'accertamento è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i **12 mesi successivi**. Oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate. Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono.
DIFFERENZA CON ECO/PAT!!
- Trasferimenti: all'esercizio in cui viene adottato il provvedimento di assegnazione da parte dell'ente erogante, salvo il caso in cui siano **subordinati alla realizzazione di spese da rendicontare**. In tale caso devono essere imputati agli esercizi di esigibilità dell'obbligazione.
- Sanzioni codice della strada: all'esercizio in cui risulta effettuata la **notifica del relativo verbale**, salvo modificare nel tempo l'accertamento in base a riduzioni o incrementi del relativo importo.

- decreto ministeriale 1° settembre 2021
- rateizzazione delle entrate proprie accertate in esercizi precedenti a quello di concessione della dilazione.
- Il decreto ministeriale integra il paragrafo 3.5 del **principio contabile applicato 4/2**, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dal bilancio e l'accertamento dello stesso credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione.
- riguarda solo le entrate del titolo 1° e 3°
- La nuova procedura contabile determina uno squilibrio della gestione in c/residui, in conseguenza della cancellazione di un residuo attivo, e determina un peggioramento del risultato di amministrazione che potrebbe causare una situazione di disavanzo

- es: cancello un residuo attivo di 100.000 euro perchè concedo una rateazione su un avviso di accertamento IMu (e lo faccio senza garanzie, quindi NON posso imputare l'intera entrata all'esercizio in corso.
- Con la cancellazione del residuo attivo si dovrà ridurre conseguentemente l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (in proporzione a quanto accantonato in % sull'IMU)
- Per quanto concerne invece la contabilità economico-patrimoniale, la cancellazione del residuo attivo non determina un'insussistenza dell'attivo, quindi si crea un disallineamento tra residui attivi del conto del bilancio e crediti dello stato patrimoniale

Imputazione contabile

- Proventi dei servizi comunali: all'esercizio in cui **il servizio è reso** all'utenza;
- Oneri di urbanizzazione: all'esercizio in cui risulta rilasciato il relativo **permesso di costruire**.
- Entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomuto: nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere (così come la relativa spesa). Criterio non praticabile!
- Proventi cessione di beni immobili: l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del **rogito** (e non all'aggiudicazione definitiva della gara). Problema della contabilizzazione dell'IVA (eventuale) a debito. Problema degli eventuali incassi anticipati rispetto al rogito
- Entrata derivante dall'assunzione di prestiti: all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito **è esigibile** (ovvero quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Attenzione alle rilevazioni contabili in caso di prestito immediatamente messo a disposizione per il totale.
- Concessioni pluriennali da valutare con attenzione

- In caso di rinegoziazione di prestiti le indennità sono spesa corrente e non possono essere finanziate dal nuovo mutuo
- Leasing finanziario: par. 3.25 è indebitamento. Apparente contrasto con il codice degli appalti e leasing immobiliare. Corte dei Conti sez. Autonomie 15/2017: il par. 3.25 contiene una presunzione «derogabile». Conta la ripartizione dei rischi tra ente e soggetto realizzatore (realizzazione + disponibilità o domanda)

- In breve, con l'art. 75 del d.lgs. 118/2011 si è introdotta una presunzione legale circa la qualificazione del *leasing* finanziario come fonte di indebitamento. Tale presunzione, in primo tempo assoluta (*iuris et de iure*), con il d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 57/2017, deve ritenersi avere carattere relativo (*iuris tantum*). In altre parole, il contratto che sia riconducibile allo schema del *leasing* finanziario in una delle sue variegate declinazioni si ritiene costituisca indebitamento, salvo che l'amministrazione, previa valutazione della convenienza ed economicità dell'operazione, non dimostri rigorosamente che i rischi siano allocati in capo al contraente privato, coerentemente con le indicazioni comunitarie. Ciò dovrà risultare sia negli atti preparatori del contratto, sia in modo chiaro e puntuale nel contratto redatto ai sensi dell'art. 180 del codice. Non è sufficiente, insomma, che un contratto venga nominalmente qualificato come contratto di partenariato pubblico privato, né che vi siano clausole di mero stile ma prive di chiaro contenuto esplicativo dei rischi e della loro allocazione tra le parti per escluderne l'annoverazione tra le fonti di indebitamento, con quello che ne consegue in termini di modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento.

Entrate tributarie

Decreto ministeriale 4 agosto 2016:

Le **entrate tributarie** gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Quindi si accerta l'entrata quando si notifica l'atto e non quando diventa definitivo il provvedimento (come previsto prima del D.M.).

Addizionale comunale irpef

- In caso di **istituzione del tributo**, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.
- In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del **simulatore fiscale** disponibile sul portale del federalismo fiscale.

Addizionale comunale irpef

Decreto ministeriale 30 marzo 2016

- Accertamento **addizionale comunale Irpef**: pari all'importo accertato nell'esercizio finanziario del 2° anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2022 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2020 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2020 e in c/residui [2020] nel 2021).
- In caso di **modifica delle aliquote**, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.

ADDIZIONALE COMUNALE E FCDE

Corte dei Conti Piemonte: [delibera n. 28/2023](#), ha ribadito che l'addizionale comunale non è, per sua natura, un'entrata esclusa dal FCDE, andando così a confermare quanto già affermato con la propria delibera n. 142/2021, nella quale si spiega che se l'ente non accerta l'addizionale comunale all'IRPEF per cassa (ma per competenza), non può escludere dal calcolo del FCDE tale entrata.

Attenzione: è l'Ente che decide quali entrate considerare rilevanti ai fini del FCDE (CONTROLLO DEL REVISORE!)

- Riscossione delle entrate
 - Tesoriere comunale
 - Incaricati della riscossione (agenti contabili)

Attenzione all'emissione di mandati/reversali in conto competenza/residui (reversali «a riempimento» e mandati in competenza per spese pregresse) VERIFICHE DI «CUT OFF» DEL REVISORE
REVERSALI IN CONTO RESIDUI PER «COPRIRE» IL CREDITO PREVISTO
MANDATI IN CONTO COMPETENZA per spese relative all'anno precedente non stanziati correttamente (pensiamo al problema delle spese per consumi energetici)

- Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

- L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.
- Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: - la ragione del debito; - l'indicazione della somma da pagare; - il soggetto creditore; - la scadenza dell'obbligazione; - la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
- Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno e' giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.

Imputazione contabile

Esempi di imputazione degli impegni di spesa:

- Patrocinio legale: devono essere imputati all'esercizio di sottoscrizione del contratto (deroga al principio) salvo cancellarli, in sede di rendiconto, e reimputarli all'esercizio di esigibilità dell'obbligazione. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il **FPV** al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.
- Compensi per riscossione entrate: devono essere imputati allo **stesso esercizio di accertamento** dell'entrata a cui si riferiscono;
- Beni e servizi: esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione (evitare di costituire fpv per gli impegni «a cavallo» di due esercizi)
- Trasferimenti correnti: esercizio di adozione dell'atto di attribuzione del contributo

Imputazione contabile

- Spese di investimento: sono imputate agli **esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive** derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo crono programma. Per le spese di investimento che **non richiedono la definizione di un crono programma**, l'imputazione agli esercizi della spesa è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'**esigibilità della spesa**. Ruolo fondamentale del FPV
- Restituzione anticipazione di tesoreria: devono essere imputate all'esercizio in cui **sorge il diritto alla restituzione** e quindi nell'esercizio di accertamento della relativa entrata. Attenzione! Il ricorso sistematico a anticipazioni di tesoreria è sintomo di squilibrio! Verificare attentamente i residui attivi!!!
- Servizi c/terzi: devono essere imputati all'esercizio in **sorge** l'obbligazione (vale anche per l'entrata) e non all'esercizio in cui diventa esigibile.

Spesa di personale

Criteri di **imputazione contabile** degli impegni relativi alla spesa di personale

trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati (stipendi, indennità, ecc.): l'impegno di spesa viene registrato ed imputato **nell'esercizio di riferimento**, automaticamente all'inizio dell'anno e per l'intero importo. Nel caso di personale comandato o utilizzato da altra amministrazione pubblica, dovrà essere rilevato in entrata il relativo rimborso.

➤ **rinnovi contrattuali** del personale dipendente, compresi gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed eventuali arretrati relativi agli anni precedenti: l'impegno di spesa viene registrato ed imputato nell'esercizio in cui è **firmato il CCNL**, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici: in tal caso l'impegno viene assunto quando è firmato il CCNL, ma l'imputazione contabile avviene nell'anno in cui avranno effetto i relativi aumenti. (FPV)

Spesa di personale

Imputazione contabile del **trattamento accessorio e premiante**:

- la spesa è interamente stanziata nell'esercizio cui la **costituzione del fondo** stesso si riferisce, destinando la quota da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del FPV, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati a tale esercizio;
- alla **sottoscrizione del contratto** decentrato si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (ovvero agli esercizi in cui vengono liquidate);
- oltre alla quota relativa alla costituzione del fondo (quota da liquidare nell'anno X + FPV per la quota da liquidare nell'anno X+1), nello **stanziamento di bilancio** occorre considerare la quota di salario accessorio da liquidare nell'anno X, prevista nella contrattazione decentrata dell'anno X-1 e finanziata con il FPV in entrata dell'anno X;

Spesa di personale

Imputazione contabile del trattamento **accessorio e premiante**:

- Alla fine dell'esercizio, **nelle more della sottoscrizione** della contrattazione integrativa, sulla base della **formale delibera di costituzione del fondo**, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, **le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio**;
- La conseguenza della **mancata costituzione del fondo** è quella di far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la **parte stabile**: con la conseguenza che tutte le risorse di **natura variabile** ivi incluse quelle da "riportare a nuovo" **vanno a costituire vere e proprie economie di spesa** (delibera della Corte dei Conti del Molise n. 161/2017).

Spesa di personale per trattamento accessorio

fondo costituito	accordo sottoscritto	contabilità
no	no	la parte stabile del fondo confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre la parte variabile nella quota disponibile
sì	no	tutto il fondo confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione
sì	sì	tutto il fondo viene impegnato secondo esigibilità della spesa e con finanziamento a mezzo FPV per spese imputate nell'esercizio successivo

Limite temporale agli impegni

In base all'art. 183 del TUEL non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

- sugli **esercizi successivi a quello in corso**, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- sugli **esercizi non considerati nel bilancio**, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del Codice Civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

Impegni d'ufficio

Non è più possibile, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, costituire impegni sui relativi stanziamenti **per le spese dovute nell'esercizio in base a disposizioni di legge o in base a contratti diversi da quelli della lettera c) dell'art. 183, comma 2 del TUEL** che prevede tale possibilità solo per:

- a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
- c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.

- Le spese si impegnano al lordo IVA (anche se detraibile)
- Successiva regolarizzazione contabile:
 - Reversale (immediata) e mandato (normalmente mensile) a partite di giro per lo split payment «istituzionale»
 - Reversale (immediata) in conto entrate di parte corrente (titolo III) per lo split payment «commerciale» (conteggio in liquidazione IVA)

Il credito iva puo' essere accertato SOLO nell'anno in cui viene compensato o in cui si richiede il rimborso

Discordanza nei crediti/debiti di fine anno con le partecipate

Differenza costi/ricavi nel consolidato (si elide solo il costo e non l'iva)

Copertura finanziaria spese investimento

La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, deve essere predisposta, fin dal momento dell'attivazione del primo impegno, con riferimento all'**importo complessivo** della spesa dell'investimento

Attenzione: l'impegno di spesa di investimento DEVE essere preceduto dal provvedimento di accertamento dell'entrata correlata del titolo 4, 5 o 6.

La copertura degli investimenti imputati all'**esercizio in corso** di gestione, può essere costituita da:

- l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata;
- il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Non solo impegni...

- Specifico compito del revisore: valutare la congruità degli accantonamenti (si stanziavano a bilancio e si mandano in avanzo a rendiconto)
- Possono essere costituiti
 - Da stanziamenti sull'anno in corso (girati in avanzo accantonato in quanto non impegnabili)
 - Da vincoli apposti in sede di rendiconto all'avanzo di amministrazione

Attenzione alle fidejussioni rilasciate e alle conseguenze del mancato pagamento di 3 annualità consecutive (il debito deve essere registrato nella contabilità dell'Ente)

- Liquidazione: verifica formale e sostanziale che consente di determinare la somma da pagare al creditore.
- Attenzione alle spese di fine esercizio (liquidabili se le fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura o comunque a seguito di dichiarazione del responsabile della spesa).
Correlazione con la rilevazione a conto economico (costi per fatture da ricevere)

- Servizi c/terzi e partite di giro: transazioni per conto di altri soggetti in assenza di discrezionalità ed autonomia decisionale (su ammontare, tempi e destinatari)
- Attenzione ai residui attivi
- Accertamenti e impegni sempre corrispondenti
- Registrazione e imputazione nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata (non si pongono questioni di esigibilità)